



**IL TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Composto dai sig.ri

dott. Caterina Mangano	Presidente
dott. Viviana Cusolito	Giudice est.
dott. Claudia Giovanna Bisignano	Giudice

riunito in camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 3419/2022 RG;

letto il ricorso depositato in data ..... R.G. da ..... rappresentato e difeso dall'avv.  
Carmelo Picciotto

contro

- 1) MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Messina, Via dei Mille n. 65
- 2) QUESTURA DI MESSINA, in persona del Questore pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Messina, Via dei Mille n. 65
- 3) Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Catania in persona del Presidente o Perfetto pro tempore elettivamente domiciliata ex lege l'Avvocatura dello Stato in Messina, Via dei Mille n. 65

Vista la istanza di sospensione del decreto A/12 n. 7 del 2022 del Questore della Provincia di Messina xxxxxxx che dispone la revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale e l'allontanamento del ricorrente dal territorio dallo Stato;

rilevato che il ricorrente aveva ottenuto, in data xxxxxx un permesso per protezione speciale rilasciato dal Questore in seguito a domanda amministrativa presentata in data xxxxxx;

che, nell'ambito di detta procedura amministrativa (ormai ritenuta ammissibile) la Commissione non aveva espresso il parere nel termine di 30 giorni, e, pertanto, il Questore aveva rilasciato il permesso di soggiorno per casi speciali ritenendo formatosi il silenzio assenso;

che, successivamente alla emissione del parere negativo della Commissione, il Questore ha revocato il permesso concesso fino all'aprile 2023 e disposto l'allontanamento dal territorio dello Stato;

che, alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, può affermarsi che lo stesso sia ormai integrato nel territorio dello Stato, essendo stato assunto a tempo indeterminato;

che, come affermato dalla Suprema Corte, In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU;

che, pertanto, a prescindere dalla correttezza della procedura amministrativa seguita, nell'ambito della valutazione dei diritti soggetti dell'istante, appaiono sussistere i presupposti per concedere la chiesta sospensione, tenuto conto del positivo esame comparativo delle condizioni del ricorrente sul territorio italiano e nel paese di provenienza

P.Q.M.

Dispone la sospensione degli effetti del decreto xxxxxxxxx del Questore della Provincia di Messina notificato dal Commissariato di Capo d'Orlando xxxxxxxx che dispone la revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale e l'allontanamento del ricorrente dal territorio dallo Stato.

Rimette il fascicolo al giudice tabellarmente competente per la individuazione del GOT che provvederà alla integrazione del contraddittorio.

Messina, li 29/07/2022

Il Giudice est.  
dott. Viviana  
Cusolito

Il Presidente  
dott. Caterina  
Mangano